



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 25/02/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2015, n. 155

COMUNE di BITONTO (BA) - Variante al PRG per modifiche all'art. 23 delle NTA, relativo alle zone "F" di interesse generale. Approvazione con prescrizioni e modifiche.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Bitonto, munito di vigente PRG adeguato alla LR n.56/1980 (adeguamento approvato in via definitiva giusta DGR n.1015 del 21/07/2005), con DCC n.111 del 17/10/11 ha adottato -ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980- la Variante al PRG per le modifiche all'art.23 delle NTA, relativo alle zone "F" di interesse generale.

I relativi atti, trasmessi con nota comunale prot.27332 del 17/07/14, sono costituiti da:

- DCC n.111 del 17/10/2011, di adozione delle modifiche normative, comprendente in allegato "A" il testo vigente ed il testo proposto in variante al PRG dell'art.23 delle NTA;
- atti di pubblicazione;
- osservazione in data 21/06/2012 (presentata fuori termini al Comune di Bitonto);
- nota prot.5043 del 05/02/2014 del Dirigente del Settore Territorio del Comune di Bitonto, di controdeduzioni alla predetta osservazione;
- DCC n.43 del 04/06/2014, di controdeduzioni con parziale accoglimento della predetta osservazione, comprendente in allegato "A" il conseguente testo emendato dell'art.23 delle NTA.

Le motivazioni, considerazioni e finalità a base della variante normativa adottata, esposte nell'ambito della DCC n.111/2011, sono di seguito integralmente riportate:

“ (...)

DATO ATTO CHE:

il vincolo espropriativo, sancito dal P.R.G. per una determinata area, ha la durata di 5 anni e conseguentemente decade se, entro questo termine, non viene emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 Testo unico delle espropriazioni, articolo 9, comma 2);

nella fattispecie il termine quinquennale suddetto di durata dei vincoli preordinati all'esproprio introdotti dal PRG vigente, con riferimento alle zone F già definite nel Piano, è inutilmente decorso senza che gli stessi siano stati ancora riproposti;

CONSIDERATO CHE:

- la gran parte dei suoli ricadenti in zone "F" risultano incolti e abbandonati da parte dei proprietari e che

- le attrezzature di interesse generale restano tuttora solo previste dallo strumento urbanistico generale ma in gran parte non realizzate;
- la previsione dell'assegnazione in concessione delle aree F, anche ai relativi proprietari, previa acquisizione alla mano pubblica e previo convenzionamento, non ha finora costituito strumento efficace per incentivare il concorso dei privati nella realizzazione delle attrezzature di interesse generale;
 - la Corte Costituzionale, con la nota sentenza 20 maggio 1999 n. 179, ha precisato che «sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatica tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato compatibili con le destinazioni ammissibili nelle zone F di interesse generale»;
 - le attrezzature e gli impianti di interesse generale previsti dal vigente P.R.G., per le loro caratteristiche, potrebbero essere realizzati dai privati, previa verifica da parte del Consiglio comunale della concreta compatibilità della proposta con la tipologia di attrezzatura prevista dallo strumento urbanistico e con l'interesse pubblico alla sua realizzazione da parte dei privati, in relazione alla specifica localizzazione dell'opera e ai programmi di intervento pubblico adottati dal Comune;
 - in relazione alla specificità dell'intervento proposto, la possibilità di fruizione collettiva del bene, ancorché condizionata dal pagamento di un corrispettivo, sarebbe garantita da apposita convenzione;
 - la permanenza della destinazione del bene, quale struttura o impianto di interesse generale, in costanza della corrispondente previsione urbanistica, può essere garantita da un atto da trasciversi nei pubblici registri immobiliari e con idonee garanzie da prevedersi nella convenzione;
 - eliminando la previsione di necessaria acquisizione alla mano pubblica dei beni tipizzati F del P.R.G., i relativi vincoli urbanistici non sarebbero più di natura espropriativa, soggetti a decadenza, bensì di natura conformativa, a tempo indeterminato;

CONSIDERATO altresì, di dover prevedere anche la possibilità che la realizzazione delle opere d'interesse generale sia proposta ed attuata da soggetti non proprietari delle relative aree, sulle quali deve però essere espresso il consenso del proprietario;

RITENUTO

- pertanto di recepire il principio derivante dal disposto della citata sentenza della Corte Costituzionale del 20/05/99 n. 179, secondo il quale la realizzazione di attrezzature e servizi nelle zone "F" è possibile anche attraverso l'iniziativa economica privata, convenzionata laddove i vincoli importano una destinazione realizzabile ad iniziativa privata;
- non compatibile il regime vincolistico previgente che attiene alle zone F d'interesse generale, per le motivazioni già ampiamente esposte, con l'impostazione normativa conseguente alla già menzionata sentenza della C.C. n. 179/99, in ordine alla possibilità di realizzazione privata o promiscua pubblico-privata senza la previa espropriazione;

STANTE il carattere di mera variante normativa parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., ovvero di variante che non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del

piano;

RITENUTO, trattandosi di mera variante normativa di allegare alla presente proposta di Deliberazione di adozione unicamente gli elaborati relativi a:

- Variante parziale alle N.T.A. del P.R.G. (Allegato A);

DATO ATTO che,

- non è stato acquisito il parere del competente Ufficio Tecnico Regionale ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 06/06/01 e s.m.i., considerato che si tratta di una variante che non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del P.R.G.;

- non è stato acquisito il "parere paesaggistico" ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in quanto trattasi di varianti che "non prevedono modifiche dello stato fisico o dell'assetto esteriore del territorio e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico";

- non necessita di VAS, poiché si tratta di una mera variante normativa, che non produce alcun effetto sull'ambiente in alcun modo differente da quanto previsto dal P.R.G. vigente; (...)"

Conseguentemente, il nuovo testo proposto con la DCC n.111/2011 è il seguente (i nuovi dispositivi, rispetto al testo vigente, sono riportati in corsivo; si riportano anche le parti depennate del testo vigente):

Art. 23 ZONE "F" DI INTERESSE GENERALE

Trattasi di zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, nonché agli standards di cui al D.M. 2/4/ 1968 n. 1444, Zone ed attrezzature così specificate:

- attrezzature e servizi di quartiere (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, attrezzature culturali, sociali, religiose, ecc.);

- verde di quartiere (verde pubblico, spazi pubblici, attrezzati a parco per il gioco e lo sport, ecc.);

- parco urbano con le attrezzature ricreative;

- parco urbano con attrezzature sportive a livello comprensoriale;

- attrezzature e servizi urbani e comprensoriali (scuole superiori, attrezzature sanitarie, assistenziali, amministrative, pubblici uffici, ecc.);

- area cimiteriale.

In dette zone valgono le seguenti norme e prescrizioni:

a) per la costruzione di chiese, asili nido, scuole (materne, elementari e medie) nonché per la realizzazione di attrezzature culturali, sociali, assistenziali, amministrative e per pubblici uffici, si ha:

$I_{ff} = 3 \text{ mc/mq}$

$H_{\text{max}} = 12 \text{ mt}$

$R_c = 30\%$

salvi indici e parametri fissati da norme specifiche attinenti le singole attrezzature.

b) nelle aree interessate dalla realizzazione di attrezzature quali il verde pubblico, i parcheggi, gli impianti sportivi, etc., sono consentiti anche volumi per chioschi, per ristoro, per servizi annessi agli impianti sportivi, etc. il tutto per:

$I_{ft} = 0.05 \text{ mc/mq}$

$H_{\text{max}} = 5 \text{ mt}$

$R_c = 2\%$

con esclusione degli impianti sportivi e/o delle attrezzature ricreative, per i quali valgono indici e parametri fissati da norme specifiche attinenti le singole attrezzature o i singoli impianti.

c) Per le opere urbanizzative e di interesse collettivo già individuate, specificate e localizzate nei Piani Particolareggiati ancora efficaci e coerenti con il presente P.R.G. (P.P. di completamento zone B/1 e B/2, P.P. Zone di espansione C/1 e PEEP ricompresi -vedi precedente art. 18-, P.P. zone D/1, P.P.

frazioni Mariotto e Palombaio) l'intervento si attua mediante la concessione edilizia diretta.

Per le opere non ricomprese nei suddetti piani attuativi, gli interventi sono subordinati alla definitiva approvazione del P.P.S.A. del Capoluogo.

d) Il presente Piano, inoltre, nel localizzare le zone "F" di interesse generale, ne ha specificato la tipologia di attrezzatura nel rispetto degli standards previsti dal D.M. 1444/68.

La realizzazione di tali attrezzature e servizi è di esclusiva competenza della Pubblica Amministrazione, ad esclusione delle attrezzature ricreative, sportive e per il tempo libero e delle attrezzature di interesse collettivo, per le quali è in facoltà del Comune concedere in diritto di superficie, temporaneamente e previo convenzionamento, i suoli da esso acquisiti ad Enti pubblici e privati, Cooperative o privati, al fine di consentire a tali soggetti la realizzazione delle attrezzature previste e, quindi, la gestione delle stesse, purché le realizzazioni siano eseguite a spese dei concessionari su progetto conforme alle esigenze comunali e alle prescrizioni del Piano Esecutivo in cui l'area è ricompresa e le modalità di gestione siano tali da assicurare il carattere di Pubblico Servizio ed una effettiva fruizione delle strutture, nella loro globalità, a vantaggio della collettività, stanti i fini sociali connessi alla loro costruzione ed attivazione.

La concessione in diritto di superficie ad Enti Pubblici potrà essere a tempo indeterminato, sin tanto che sono esercitate le funzioni convenute e programmate.

La concessione in diritto di superficie ad Enti Privati, Cooperative o privati potrà essere data per un numero di anni non superiore a 35 ovvero 70 in funzione del tipo di impianto garantendo, in ogni caso al concessionario il controllo pubblico sul servizio in convenzione.

Nel caso in cui il concessionario sia già proprietario dell'area da dare in concessione per la realizzazione dell'attrezzatura, fermo restando i termini di durata della concessione stessa, nella relativa convenzione saranno esplicitamente indicate le modalità di acquisizione del suolo da parte del Comune.

In generale i contenuti della convenzione dovranno prevedere e specificare i seguenti punti:

- l'oggetto della convenzione;
- l'esatta individuazione delle aree oggetto dell'intervento convenuto;
- la quota delle aree eventualmente da cedersi al Comune per la realizzazione delle infrastrutturazioni primarie;
- le esatte caratteristiche costruttive, tipologiche e metriche degli edifici e delle attrezzature da realizzarsi;
- la valutazione economica di tutte le opere previste;
- le modalità di acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione degli immobili e delle attrezzature alla scadenza della concessione;
- la durata della concessione e i termini del suo eventuale rinnovo;
- i termini di inizio, nonché di ultimazione dei lavori di realizzazione delle attrezzature e degli edifici;
- il regolamento dell'uso pubblico delle opere oggetto della convenzione;
- la precisazione delle modalità amministrative, tecniche ed economico-finanziarie di gestione del servizio, con particolare riferimento agli oneri di manutenzione delle strutture;
- la fissazione di criteri per l'aggiornamento periodico dei termini economico-finanziari della concessione;
- la prescrizione del mantenimento delle funzioni e delle destinazioni programmate e convenute;
- le modalità di eventuale trasferimento della proprietà degli immobili e delle attrezzature di cui all'oggetto della convenzione, con obbligo della trascrizione degli impegni assunti verso il Comune;
- la indicazione delle congrue garanzie prestate dal concessionario in ordine alla realizzazione delle opere e al mantenimento degli impegni assunti;
- la esplicitazione delle cause di risoluzione dell'atto di concessione e delle sanzioni convenzionali a carico dei soggetti esecutori e/o gestori nel caso di inadempienza agli obblighi convenzionali, con la previsione delle modalità di completamento forzato da parte del Comune delle opere non realizzate nel caso di persistere dell'inadempienza.

Tali attrezzature e servizi possono essere attuati, oltre che dal Comune previa espropriazione a norma di legge, anche dai privati proprietari, o da chiunque abbia titolo, che propongano un progetto coerente

con gli obiettivi di interesse generale perseguiti con le previsioni del presente Piano, purché l'area non risulti inclusa nel Programma Triennale delle OO.PP., sia dotata di urbanizzazioni primarie o esista l'impegno inderogabile del proprietario o di chiunque abbia titolo, convenzionato, a realizzarle.

La proposta dovrà essere corredata da un progetto preliminare idoneo ad illustrare le caratteristiche urbanistiche ed edilizie dell'intervento, da una relazione e da una bozza di convenzione con la specificazione dei seguenti elementi:

- l'oggetto della convenzione;
- l'esatta individuazione delle aree oggetto dell'intervento convenuto;
- la quota delle aree eventualmente da cedersi al Comune previa realizzazione delle infrastrutture primarie a cura e spese del proponente;
- le caratteristiche dimensionali, tipologiche e costruttive, degli edifici e delle attrezzature da realizzarsi;
- la valutazione economica di tutte le opere previste;
- i termini di inizio, nonché di ultimazione dei lavori di realizzazione delle attrezzature e degli edifici;
- il regolamento dell'uso pubblico delle opere oggetto della convenzione;
- la precisazione delle modalità amministrative, tecniche ed economico-finanziarie di gestione del servizio, con particolare riferimento agli oneri di manutenzione delle strutture;
- la prescrizione del mantenimento delle funzioni e delle destinazioni programmate e convenute;
- l'obbligo della trascrizione degli impegni assunti verso il Comune;
- la indicazione delle congrue garanzie prestate in ordine alla realizzazione delle opere e al mantenimento degli impegni assunti;
- la esplicitazione delle cause di risoluzione del rapporto e delle sanzioni convenzionali a carico dei soggetti esecutori e/o gestori nel caso di inadempienza agli obblighi convenzionali, con la previsione delle modalità di completamento forzato da parte del Comune delle opere non realizzate nel caso di persistere dell'inadempimento.

Sulla proposta si pronuncia il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla sua presentazione, al fine di valutare la coerenza dell'intervento progettato con la specifica destinazione ad attrezzatura di interesse generale prevista dal Piano, in relazione alla localizzazione dell'opera e ai programmi di intervento pubblico adottati dal Comune.

Il Consiglio comunale si esprime, altresì, nel merito delle clausole della convenzione proposta.

Nel caso di approvazione da parte del Consiglio comunale, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previa stipula, registrazione e trascrizione della convenzione, nonché alla prestazione delle garanzie previste dalla convenzione stessa.

Le attrezzature ed impianti di interesse generale previsti dal Piano possono essere altresì realizzate dai privati non proprietari delle relative aree o da chiunque ne abbia titolo. A tal fine gli interessati presentano la proposta di intervento, corredata dall'atto di assenso del proprietario, che viene valutata dal Consiglio comunale.

La proposta, corredata dalla documentazione come esplicitata e specificata al punto di cui sopra, non deve prevedere alcun onere a carico del Comune.

e) In attesa che la Pubblica Amministrazione attivi le procedure espropriative, i proprietari dei suoli tipizzati "F" di interesse generale nel P.R.G. possono recintare le aree di proprietà con pannelli di rete metallica o grigliati leggeri su muretto di altezza non superiore a cm. 50.

f) Per i manufatti già esistenti sui suoli destinati ad attrezzature e servizi possono essere consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

g) Nell'area cimiteriale è consentito quanto segue:

- Nella zona di rispetto del Cimitero è vietata la costruzione di nuovi edifici e/o ampliamenti di quelli esistenti.

- Per i manufatti esistenti sono consentite solo operazioni di manutenzione e di restauro e risanamento;
- Nel perimetro cimiteriale è consentita la costruzione unicamente di manufatti e attrezzature cimiteriali nel rispetto di piani e/o progetti da approvarsi con deliberazione di Consiglio Comunale. Nelle more della

redazione di tali piani e/o progetti sono consentite solo operazioni manutentive e di restauro.

Nel Cimitero monumentale del Capoluogo, in attesa di un piano e/o progetto di dettaglio da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale per i manufatti esistenti, sono ammissibili solo opere manutentive, di restauro e di risanamento statico e igienico senza alcuna alterazione della situazione di fatto.

Nell'ambito del presente Piano restano confermate le destinazioni di zona "F" già definitivamente approvate dalla Giunta Regionale per i seguenti suoli:

- in località Mariotto alla via delle Fornaci destinato alla realizzazione di un centro sociale per anziani atto G.R. n° 4635 del 24/7/1990;
- in Bitonto località contrada Patierno sulla strada provinciale c.d. Patierno, destinato alla realizzazione di un centro sociale per il Culto atto G.R. 1882/1992.”“

In estrema sintesi, con il presente provvedimento il Comune di Bitonto si propone, a fronte della problematica generale della caducazione quinquennale dei vincoli preordinati all'espropriazione e della sostanziale inattuazione ad oggi delle previsioni di PRG, di integrare l'art.23 delle vigenti NTA, disciplinante complessivamente le zone denominate "F di interesse generale" (nello specifico, comprendenti sia aree destinate a servizi della residenza ex art.3 del DM n.1444/1968, sia aree riferibili alle zone "F - spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale" propriamente dette ex art.4/punto 5 del DM n.1444/1968, ed inoltre le aree cimiteriali), introducendo nel testo vigente le seguenti modificazioni:

- al punto "c)", per le opere non già ricomprese nei piani attuativi espressamente richiamati (P.P. di completamento zone B/1 e B/2; P.P. Zone di espansione C/1 e PEEP ricompresi; P.P. zone D/1; P.P. frazioni Mariotto e Palombaio) e per le quali l'intervento si attua mediante la concessione edilizia diretta, si elimina la subordinazione al "P.P.S.A. del Capoluogo" (piano particolareggiato dei servizi e delle attrezzature);
- il punto "d)" viene in toto sostituito, introducendo la possibilità di attuazione delle attrezzature e servizi, oltre che dal Comune previa espropriazione, anche dai privati proprietari e/o aventi titolo, previa approvazione della proposta d'intervento da parte del Consiglio Comunale e stipula di convenzione.

Stante quanto sopra, attese le motivazioni e le finalità della variante al PRG come innanzi proposta dal Comune di Bitonto giusta DCC n.111/2011, si ritiene la stessa meritevole di accoglimento, con le seguenti puntualizzazioni, prescrizioni e modifiche:

A. Il dispositivo del punto "d)" dell'art.23 vigente attribuisce la realizzazione delle attrezzature e servizi alla esclusiva competenza della Pubblica Amministrazione, salvo che per le attrezzature ricreative, sportive e per il tempo libero e delle attrezzature di interesse collettivo, per le quali è in facoltà del Comune concedere in diritto di superficie, temporaneamente e previo convenzionamento, i suoli da esso acquisiti ad Enti pubblici e privati, Cooperative o privati, al fine di consentire a tali soggetti la realizzazione delle attrezzature previste e, quindi, la gestione delle stesse.

Ciò detto, il dispositivo inserito ex novo con la presente Variante al PRG consente, in alternativa all'intervento ordinario espropriativo del Comune (con successiva eventuale concessione dei suoli per determinate tipologie di attrezzature), la possibilità d'intervento a favore anche dei privati proprietari delle aree e/o aventi titolo: modifica qui condivisa.

Nel contempo al fine di non modificare l'impostazione e il disegno urbanistico del PRG vigente va riconfermato il primo comma che recita: "Il presente Piano, inoltre, nel localizzare le zone F di interesse generale, ne ha specificato la tipologia di attrezzatura nel rispetto degli standards previsti dal D.M. 1444/68."

B. Per quanto attiene inoltre alla modifica in calce al punto "c)" dell'art. 23 vigente, con eliminazione, per le opere non già ricomprese nei piani attuativi richiamati, della subordinazione al "P.P.S.A. del Capoluogo" (piano particolareggiato dei servizi e delle attrezzature), si ritiene che, per un razionale

insediamento degli interventi sul territorio e per evitare la formazione di aree relitte inutilizzabili, debba essere in ogni caso prescritto il lotto minimo d'intervento, da individuarsi con la maglia omogenea di zona "F" di PRG.

Pertanto, in calce al punto "c)" di cui trattasi, si sostituisce il dispositivo vigente che così recita:

"Per le opere non ricomprese nei suddetti piani attuativi, gli interventi sono subordinati alla definitiva approvazione del P.P.S.A. del Capoluogo."

con la seguente riformulazione:

"Per le opere non ricomprese nei suddetti piani attuativi, gli interventi sono subordinati a progetto e rilascio di permesso di costruire convenzionato interessante unitariamente almeno una maglia omogenea di zona F di PRG."

C. Al fine di armonizzare il punto e) del vigente art. 23 con la disciplina proposta con il nuovo punto d), detto punto e) viene così riformulato:

"In attesa che la Pubblica Amministrazione attivi le eventuali procedure espropriative, ove ne ravvisi la necessità, i proprietari dei suoli tipizzati "F" di interesse generale nel P.R.G. possono recintare le aree di proprietà con pannelli di rete metallica o grigliati leggeri su muretto di altezza non superiore a cm. 50."

Per quanto attiene alla unica osservazione presentata (fuori termini) al Comune di Bitonto, la stessa risulta esaminata e controdedotta con la nota prot.5043 del 05/02/2014 del Dirigente del Settore Territorio e con la DCC n.43 del 04/06/2014, con determinazione di parziale accoglimento, limitatamente alla introduzione dell'obbligo di strumento urbanistico esecutivo per la realizzazione degli interventi nelle zone "F" in argomento.

Nel merito, si ritiene viceversa che detta osservazione debba essere rigettata, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- in via pregiudiziale, sotto il profilo amministrativo e procedurale, l'osservazione in questione risulta presentata tardivamente rispetto ai termini fissati all'art. 16 della L.R. n. 56/1980;
- in ogni caso, sulle problematiche di carattere generale rappresentate nella osservazione, circa la disamina della natura giuridica dei vincoli impressi dal PRG e l'eventuale necessità di ripianificazione delle aree interessate, si prende atto delle valutazioni e considerazioni di merito operate dal Dirigente comunale, giusta propria nota prot.5043 del 05/02/2014, con determinazione di rigetto;
- inoltre, si ritiene l'introduzione dell'obbligo di strumento urbanistico esecutivo (con una modalità attuativa non prevista nel testo adottato con la DCC n.111/2011), nella fattispecie puntuale tecnicamente inidonea, trattandosi di aree riservate esclusivamente all'insediamento di servizi e di attrezzature ai sensi del DM n.1444/1968, per la cui realizzazione risulta certamente più appropriato ed agevole il ricorso a progetti assoggettati al rilascio di permessi di costruire convenzionati (i cui contenuti sono stati specificatamente normati dall'art.23 in questione), interessanti unitariamente almeno una maglia omogenea di zona F di PRG.

Nei termini e con le motivazioni innanzi prospettate, si risponde inoltre all'ulteriore istanza di partecipazione e memoria datata 01/12/14, pervenuta direttamente al Servizio Urbanistica da parte dello stesso osservante e riflettente contenuti analoghi all'osservazione come sopra esaminata.

Infine, in merito alla Variante al PRG in argomento va preso atto di quanto puntualizzato dal Comune di Bitonto nella DCC n.111/2011 e qui di seguito ulteriormente riportato:

- non è stato acquisito il parere del competente Ufficio Tecnico Regionale ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 06/06/01 e s.m.i., considerato che si tratta di una variante che non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del P.R.G.;
- non è stato acquisito il "parere paesaggistico" ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., in quanto trattasi di varianti che "non prevedono modifiche dello stato fisico o dell'assetto esteriore del territorio e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico";
- non necessita di VAS, poiché si tratta di una mera variante normativa, che non produce alcun effetto

sull'ambiente in alcun modo differente da quanto previsto dal P.R.G. vigente.

In ordine al procedimento VAS, si rappresenta segue:

- il Comune di Bitonto ha provveduto alla registrazione della Variante al PRG in argomento, ai sensi del comma 7.4 del Regolamento Regionale n.18/2013;
- a seguito di selezione ai fini della verifica della sussistenza delle dichiarate condizioni di esclusione, con DD n.428 del 17/12/14 del Servizio Ecologia regionale per la Variante stessa è stata dichiarata la sussistenza delle predette condizioni di esclusione (di cui in particolare all'art.7, comma 2, lettera a, punto VIII del citato Regolamento) ed assolti gli adempimenti in materia VAS.

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle sopra esposte risultanze istruttorie, in toto condivise, si propone alla Giunta l'approvazione della Variante al PRG per le modifiche all'art.23 delle NTA, relativo alle zone "F" di interesse generale, adottata dal Comune di Bitonto con la DCC n.111 del 17/10/11, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, nei termini e con le prescrizioni, modifiche e integrazioni di cui ai punti A, B e C precedentemente riportati.

Per quanto attiene alla unica osservazione presentata (fuori termini) al Comune di Bitonto, si propone alla Giunta di rigettare in toto la stessa, per le motivazioni in precedenza riportate.

Con riferimento, infine, agli adempimenti di cui rispettivamente al PUTT/P ed al PPTR (in materia paesaggistica), all'art.89 del DPR n.380/2001 (in materia sismica) ed al DLgs n.152/2006, LLRR n.44/2012 e n.4/2014 e Regolamento regionale n.18/2013 (in materia VAS), si ritengono detti adempimenti non necessari nella fattispecie puntuale, atteso che i contenuti della variante normativa proposta non comportano alcuna modificazione della zonizzazione e degli indici e parametri tecnico-urbanistici delle aree interessate, bensì afferiscono esclusivamente alle modalità di attuazione degli interventi e delle destinazioni già previste dal vigente PRG ed in toto riconfermate.

Per quanto attiene in particolare al procedimento VAS, si prende atto che con DD n.428 del 17/12/14 del Servizio Ecologia regionale per la Variante stessa è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni di esclusione (di cui in particolare all'art.7, comma 2, lettera a, punto VIII del citato Regolamento) ed assolti gli adempimenti in materia VAS.

Il tutto, attese le prescrizioni e modifiche di cui ai punti A, B e C precedentemente riportati, da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art.16, undicesimo comma, della LR n.56/1980.”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° lettera "d)" della l.r. n. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata.

DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 -decimo comma- della LR n.56/1980, per le considerazioni e motivazioni di cui alla relazione in premessa, la Variante al PRG per le modifiche all'art.23 delle NTA, relativo alle zone "F" di interesse generale, adottata dal Comune di Bitonto con la DCC n.111 del 17/10/11, nei termini e con le prescrizioni, modifiche e puntualizzazioni di cui ai punti A, B e C precedentemente riportati e che qui si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritti.

DI RIGETTARE l'unica osservazione presentata (fuori termini) al Comune di Bitonto, per le motivazioni nelle premesse riportate e che qui parimenti si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritte.

Il Consiglio Comunale di Bitonto procederà, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della LR n.56/1980, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche complessive introdotte d'ufficio negli atti della Variante al PRG in argomento.

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bitonto, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
